



CITTA' DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria del 18.11.2009

N: 129

OGGETTO: Regolamento comunale Consulta Stranieri: modifiche.

L'anno duemilanove e questo dì diciotto del mese di novembre alle ore 9,30 nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 57 dello Statuto si è riunito in seduta straordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino, previo invito rimesso in tempo debito a tutti i componenti lo stesso e recante l'ordine del giorno degli affari da trattarsi, come risulta dal referto del messo comunale inserito in atti.

Presiede l'adunanza la Sig.a **Maida Mataloni** con la partecipazione del Segretario Generale Dott. ssa **Maria Luisa Massai** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

	presenti	assenti
1 Anselmi Gianni (Sindaco)		A
2 Amerini Giampiero	P	
3 Barsotti Rinaldo	P	
4 Basso Giovanni	P	
5 Bianchi Paolo	P	
6 Bonti Giovanni	P	
7 Braschi Maria Grazia	P	
8 Capuano Claudio	P	
9 Carrara Luca	P	
10 Checcoli Torino	P	
11 Cioncoloni Cinzia	P	
12 Coppola Luigi	P	
13 Fabiani Valerio	P	
14 Filacanapa Sergio	P	
15 Fulcheris Alessandro	P	
16 Gelichi Riccardo	P	

	presenti	assenti
17 Landi Lara	P	
18 Lenzi Corrado	P	
19 Mambrini Federico	P	
20 Mannelli Piero	P	
21 Mataloni Maida	P	
22 Meucci Paolo	P	
23 Molendi Giorgio	P	
24 Mosci Marco	P	
25 Niccolini Roberto	P	
26 Pains Ginevra		A
27 Pazzaglia Federico	P	
28 Rosalba Ettore		A
29 Sironi Giovanni	P	
30 Spagnesi Massimiliano	P	
31 Trotta Angelo	P	

Presenti 28 su 31 componenti assegnati al Comune e 31 in carica.

Sono altresì presenti gli Assessori:

Francini Lido	A	Pallini Luca	P	Chiarei Marco	P
Dell'Omodarme Ovidio	A	Francardi Luciano	A	Murzi Elisa	A
Giorgi Sergio	A	Giuliani Massimo	P	Tempestini Anna	A

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Gli scrutatori designati sono i Signori:

1° Landi Lara
2° Meucci Paolo
3° Checcoli Torino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che lo Statuto Comunale sancisce finalità tese a tutelare tutte le minoranze etniche, secondo il principio del diritto di cittadinanza e di pari opportunità :

- promuovendo forme d'integrazione sociale degli stranieri ed apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio comunale;
- garantendo il rispetto delle relative identità etniche;
- prevedendo la partecipazione dei cittadini stranieri e apolidi, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità;
- rappresentandone e curandone gli interessi, unitariamente allo sviluppo economico, sociale e civile della comunità;

Richiamata in particolare :

- la deliberazione di CC n. 96 del 02/10/2006 "Statuto comunale. Modifiche ed integrazioni per l'introduzione dell' istituto del Consigliere straniero aggiunto"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/02/2007 "Approvazione regolamento denominato : Consulta dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Piombino";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 16/01/2008 "Preso d'atto del Regolamento per il funzionamento della Consulta Stranieri e Apolidi del Comune di Piombino - Def. C.C. 17/07";

Considerato che la Consulta, così come istituita, si qualifica come uno strumento tecnico d'intervento sociale atto a :

- favorire l'integrazione e la relazione sociale dei cittadini stranieri con i cittadini comunitari appartenenti della comunità locale;
- garantire e regolare la partecipazione dei cittadini stranieri alle attività degli Organi Istituzionali dell'Ente;
- rappresentare i cittadini stranieri presenti nel territorio comunale riconoscendo, secondo equità, la propria nazionalità con l'appartenenza a determinate aree geografiche;

Valutata positivamente l'attività fin qui svolta dalla Consulta, pur rilevando la totale assenza di membri di sesso femminile all'interno di essa;

Considerata l'opportunità sociale che tale strumento di partecipazione sia rappresentativo anche delle donne immigrate, presenti in numero rilevante all'interno delle comunità straniere insediate sul territorio comunale, così da promuovere il superamento degli ostacoli che impediscono alle cittadine straniere l'esercizio del diritto di pari opportunità e di cittadinanza;

Accertato che il testo regolamentare in vigore contiene alcune imprecisioni inerenti il sistema d'elezione, la gestione dei seggi elettorali, la candidatura delle donne e l'assegnazione dei seggi tra le liste dei candidati presentate;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere a modificare il Regolamento della Consulta dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Piombino, modificando il testo regolamentare in vigore con le modifiche e integrazioni riportate nell'allegato A del presente atto denominato "Estratto delle modifiche regolamentari";

Rotenuto opportuno, per maggiore chiarezza e semplicità di espressione, unire, come allegato B del presente atto, il testo coordinato del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17/2007, con le modifiche di cui all'allegato A;

Dato atto che tali indicate modifiche regolamentari sono state esaminate dalla competente Commissione consiliare ;

Uditi gli interventi dell'assessore Tempestini e dei consiglieri Amerini, Coppola, Checcoli, Trotta, Pazzaglia, Fabiani, Gelichi, Braschi, interventi riportati nel verbale della seduta odierna;

ù

Visti i pareri di regolarità tecnica sugli atti, espressi ai sensi del DLgs n. 276/2000 ;

Vista la votazione che sdi seguito si riporta:

Consiglieri presenti n. 30 Sindaco, Amerini, Barsotti, Basso, Bianchi, Braschi, Capuano, Carrara, Checcoli, Cioncoloni, Coppola, Fabiani, Fulcheris, Gelichi, Landi, Mataloni, Meucci, Pazzaglia, Sironi, Trotta, Mosci, Molendi, Spagnesi, Filacanapa, Rosalba, Lenzi, Mambrini, Bonti, Niccolini, Mannelli

Consiglieri votanti n. 30

Voti favorevoli n. 24 PD, RC, SEL, IDV, UDC

Voti contrari n. 6 Sironi, Pazzaglia, Bianchi, Meucci,

Fulcheris

Amerini

PDL

POLO C.D.

DELIBERA

- 1) **di approvare**, per i motivi espressi in narrativa, le modifiche al Regolamento comunale denominato "Consulta dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Piombino", riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di specificare** che la disciplina regolamentare cui al punto precedente prenderà vigore a decorrere dalla data di esecutività del presente atto;
- 3) **di unire** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, l'allegato B, testo coordinato del Regolamento "Consulta dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Piombino" con le modifiche apportate con il punto 1 che precede;
- 4) **di provvedere**, per mezzo di successivi e specifici atti ed interventi dei competenti Organi e strutture operative dell'Ente, al rinnovo della Consulta dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Piombino, mediante lo svolgimento di regolari e libere elezioni;
- 5) **di specificare** che il presente atto non comporta impegno di spesa;
- 6) **di dare atto** che ai sensi e per gli effetti della L.241/90, il responsabile del presente provvedimento e della sua applicazione è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

COMUNE DI PIOMBINO
Provincia di Livorno

Allegato A

Estratto delle modifiche regolamentari
“Consulta dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Piombino”
(Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21 febbraio 2007)

Articolo 1 “Consulta dei cittadini stranieri ed apolidi”

E' modificato al punto 3 ed integrato del punto 4, come segue :

3 - La Consulta resta in carica per la durata del mandato del Sindaco, e comunque, fino alla sua nuova elezione, svolge il ruolo di rappresentanza delle comunità straniere.

4 - La Consulta è organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta. E' altresì lo strumento attraverso il quale il Consiglio Comunale e la Giunta sono informati delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 “Funzioni”

È riformulato come segue :

1 - La Consulta degli stranieri favorisce l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità della popolazione e di integrazione degli stranieri nel tessuto sociale ed economico del territorio comunale; promuove i diritti della donna e dell'uomo, la cultura multietnica, della pace e della democrazia.

2 - A tal fine presenta proposte al Consiglio e alla Giunta finalizzate a :

a - favorire l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture;

b - promuovere momenti di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;

c - favorire i rapporti con le Amministrazioni pubbliche sui temi che riguardano la vita della comunità straniera per realizzare la piena integrazione dei cittadini stranieri ed apolidi nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della casa, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione stessa;

d - assumere iniziative per contrastare ogni forma di razzismo e di xenofobia o di isolamento etnico e sociale dei cittadini stranieri ed apolidi;

e - fornire informazioni utili ai cittadini stranieri ed apolidi, singoli ed associati, nonché per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente;

Articolo 3 – Sede e strumenti

Resta invariato

Articolo 4 - Composizione

Resta invariato

Articolo 5 – Competenze della Consulta degli stranieri

Resta invariato

Articolo 6 - Partecipazione alle attività del Comune

Nel corpo dell'art. la parola “Circoscrizione” è sostituita dalla parola “Quartire”

Articolo 7 - Funzionamento della Consulta

Resta invariato

Articolo 8 – Norme transitorie

Resta invariato

Articolo 9 - Elettorato attivo

Al punto 1, a seguito delle parole “alla data di” è integrato con e parole “inizio dello”

Articolo 10 - Elettorato passivo

Resta invariato

Articolo 11 - Indizione delle elezioni

Resta invariato

Articolo 12 - Liste dei candidati

I punti 4 e 6 sono riformulati come segue :

4 - Nella formazione delle liste la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi è regolata dalle seguenti proporzioni :

lista con 5 candidati : uomini 3 donne 2

lista con 6 candidati : uomini 3 donne 3

lista con 7 candidati : uomini 4 donne 3.

6 - Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 5 e non superiore a 7.

Articolo 13 - Commissione elettorale

Alla lett. d. del punto 1 è sostituita la parola “servizio” con la parola Ufficio:

Articolo 14 – La scheda elettorale

Al punto 1, dopo le parole “scheda elettorale” sono inserite le parole “unica per tutte le aree geografiche”

Articolo 15 - Seggio elettorale

E' integrato del punto n. 6, che segue :

6 - Il compenso per i componenti del seggio è quello stabilito dalla L 13 marzo 1980 n. 70, modificata dall'art. 3. comma 1 della L 16 aprile 2002 n. 62.

Articolo 16 - Operazioni di voto

I punti 2 e 8 sono riformulati come segue :

2 - Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti del passaporto o della carta d'identità italiana in corso di validità oltre che al permesso di soggiorno o della carta di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo.

8 - A ciascuna area geografica che abbia presentato almeno una lista spetta un seggio. Qualora fossero state presentate più liste per la stessa area geografica, il seggio viene assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 17 - Proclamazione degli eletti

Resta invariato

Articolo 18 (Norma finale)

Resta invariato

COMUNE DI PIOMBINO

Provincia di Livorno

Allegato B

Modifiche al Regolamento comunale
"Consulta dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Piombino"
(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21 febbraio 2007)

TESTO COORDINATO

Capo 1

Istituzione e funzioni della Consulta degli stranieri.

Articolo 1 – Consulta dei cittadini stranieri ed apolidi

1. E' istituito la "Consulta dei cittadini stranieri ed apolidi" organo di rappresentanza e strumento di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri o apolidi che risultino residenti nel Comune di Piombino.
2. La Consulta è eletta a suffragio universale con voto libero e segreto dai cittadini stranieri che provengano da Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. La Consulta resta in carica per la durata del mandato del Sindaco, e comunque, fino alla sua nuova elezione, svolge il ruolo di rappresentanza delle comunità straniere.
4. La Consulta è organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta. E' altresì lo strumento attraverso il quale il Consiglio Comunale e la Giunta sono informati delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 - Funzioni

1. La Consulta degli stranieri favorisce l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità della popolazione e di integrazione degli stranieri nel tessuto sociale ed economico del territorio comunale; promuove i diritti della donna e dell'uomo, la cultura multietnica, della pace e della democrazia.
2. A tal fine presenta proposte al Consiglio e alla Giunta finalizzate a :
 - a. favorire l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture;
 - b. promuovere momenti di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
 - c. favorire i rapporti con le Amministrazioni pubbliche sui temi che riguardano la vita della comunità straniera per realizzare la piena integrazione dei cittadini stranieri ed apolidi nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della casa, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione stessa;
 - d. assumere iniziative per contrastare ogni forma di razzismo e di xenofobia o di isolamento etnico e sociale dei cittadini stranieri ed apolidi;
 - e. fornire informazioni utili ai cittadini stranieri ed apolidi, singoli ed associati, nonché per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente;

Articolo 3 – Sede e strumenti

1. La sede della Consulta è istituita presso il Palazzo Comunale.

2. I locali e gli strumenti per il funzionamento della Consulta saranno garantiti dal Comune attraverso la disponibilità dei locali istituzionali.

Articolo 4 - Composizione

1. La Consulta è composta da **7** membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente. I membri sono eletti in rappresentanza delle seguenti aree geografiche: Africa, Asia e Oceania, America, Europa non comunitaria ed apolidei.

Articolo 5 – Competenze della Consulta degli stranieri

1. La Consulta degli stranieri approva le proposte e le richieste da sottoporre all'Amministrazione Comunale.
2. Il Consiglio Comunale o la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, sono tenuti ad esaminare la proposta entro un congruo termine e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla presentazione.
3. La Consulta esprime parere consultivo obbligatorio sulle proposte di deliberazione e di atti di indirizzo consiliari riguardanti le problematiche d'interesse del cittadino immigrato.
4. Al fine di cui sopra, le proposte sono inviate alla Consulta, che deve esprimersi entro 15 giorni; trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione ha facoltà di decidere autonomamente.

Articolo 6 - Partecipazione alle attività del Comune

1. Il Presidente della Consulta degli stranieri partecipa in qualità di Consigliere straniero aggiunto alle sedute del Consiglio Comunale con facoltà di parola, ma senza diritto di voto; a tale scopo è inviata la convocazione del Consiglio Comunale con relativo ordine del giorno nonché riservato un posto nella sala consiliare. In caso di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.
2. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale è corrisposto un compenso di importo analogo a quello previsto per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali.
3. Il Presidente della Consulta degli stranieri o suo delegato può partecipare inoltre, in qualità di Consigliere straniero aggiunto, alle sedute delle Commissioni consiliari formalmente istituite con gli stessi diritti del Consigliere comunale non membro di commissione.
4. La Consulta nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti e proposte, nelle forme e modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.
5. Il Presidente, o consigliere a tal fine delegato, relaziona annualmente in Consiglio Comunale sull'attività svolta dalla Consulta degli stranieri.
6. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, con diritto di parola, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali, i Consiglieri Comunali nonché i Presidenti dei Consigli di Quartiere o loro delegati.
7. La Consulta nomina altresì, con modalità di rotazione periodica, un proprio rappresentante e il sostituto dello stesso nei casi di assenza, per la partecipazione alle sedute dei Consigli di Quartiere del Comune di Piombino in qualità di "Consigliere straniero aggiunto".
8. Per favorire la partecipazione del Consigliere straniero aggiunto alle sedute del Consiglio comunale è previsto, nei casi in cui il datore di lavoro conceda il permesso di assentarsi dall'attività lavorativa, il rimborso al datore di lavoro medesimo del costo relativo l'assenza del dipendente.

Articolo 7 - Funzionamento della Consulta

1. La Consulta è insediata a seguito della convalida degli eletti e resta in carica fino al rinnovo.
2. La prima seduta della Consulta degli stranieri è convocata dal componente che ha riportato il maggior numero di preferenze (in caso di parità dal più anziano di età) che la presiede fino alla elezione del Presidente.
3. La Consulta deve disciplinare il proprio funzionamento con un apposito regolamento che preveda le modalità di convocazione, il quorum per la validità delle sedute, i diritti e i doveri dei componenti, i casi di decadenza, le modalità di surroga, le modalità di nomina del Presidente, i criteri per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le procedure di voto, garantendo la piena partecipazione di tutti i componenti la Consulta stessa.
4. Il Regolamento di cui al comma 3 del presente articolo non può in alcun modo contrastare con la Legge, con lo Statuto comunale, con il presente regolamento e con i principi generali ispiratori dell'azione amministrativa, e deve essere sottoposto alla presa d'atto della Giunta Comunale.
5. Dopo tre riunioni consecutive della Consulta degli stranieri dichiarate deserte, o nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria e non sia possibile procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari, il Presidente della Consulta provvede allo scioglimento della Consulta stessa dandone immediatamente comunicazione al Sindaco.
6. In caso di scioglimento di cui ai commi precedenti, le nuove elezioni saranno indette dal Sindaco ai sensi del successivo art. 11 non prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data dello scioglimento.

Articolo 8 – Norme transitorie

1. Il Sindaco provvede ad indire le elezioni entro sei (6) mesi dalla esecutività del presente regolamento.
2. Nel caso in cui nello stesso periodo si svolgano altri tipi di consultazione previste da leggi statali e regionali, la data delle elezioni della Consulta degli Stranieri sarà differita ad un periodo immediatamente successivo.

Capo 2

Disposizioni per l'elezione della Consulta dei cittadini stranieri ed apolidi

Articolo 9 - Elettorato attivo

1. Alle elezioni della Consulta degli stranieri possono partecipare i cittadini stranieri non comunitari e apolidi che, alla data di inizio dello svolgimento delle operazioni elettorali, siano residenti nel territorio del Comune di Piombino, in possesso dei seguenti requisiti :
 - a. cittadinanza di un paese straniero non appartenente all'Unione Europea o "status" di apolide. Non è elettore chi è in possesso anche della cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea.
 - b. aver compiuto diciotto anni d'età.
 - c. iscrizione all'anagrafe del comune di Piombino da almeno 6 mesi
 - d. possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo o della carta di soggiorno
 - e. non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n. 223 e successive modificazioni in quanto applicabili.

Articolo 10 - Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di membro della Consulta coloro:
 - a. che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 lettere a,b,d;
 - b. che sono residenti nel Comune di Piombino da almeno 6 mesi;
 - c. che non si trovano nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali;
 - d. nei confronti dei quali non è stato emesso decreto di espulsione definitivo.

Articolo 11 - Indizione delle elezioni

1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
2. Nello stesso atto determina:
 - a. la data delle consultazioni;
 - b. i seggi elettorali;
 - c. l'orario di apertura e chiusura del seggio.
3. Dell'imminenza delle elezioni è data notizia con ogni mezzo idoneo.

Articolo 12 - Liste dei candidati

1. L'elezione dei membri della Consulta avviene sulla base di liste programmatiche.
2. Ciascuna lista deve fare riferimento ad una delle seguenti aree geografiche:
 - a. Africa;
 - b. Asia;
 - c. Americhe ed Oceania;
 - d. Europa non U.E. - Apolidi.
3. I promotori di ogni lista debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere, entro i termini previsti per la presentazione, almeno dieci e non più di venti firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
4. Nella formazione delle liste la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi è regolata dalle seguenti proporzioni :

lista con 5 candidati :	uomini 3	donne 2
lista con 6 candidati :	uomini 3	donne 3
lista con 7 candidati :	uomini 4	donne 3.
5. Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
6. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 5 e non superiore a 7.
7. Le liste, redatte anche in lingua italiana, devono necessariamente indicare:
 - a. il simbolo e la denominazione della lista;
 - b. l'area geografica di cui la lista è espressione;
 - c. cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.
8. Alle liste presentate è assegnato un numero corrispondente all'ordine di presentazione.
9. Ciascun candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa a quanto previsto all'articolo 10.
10. Se nel periodo indicato non viene depositata e sottoscritta almeno una lista per minimo due aree geografiche, la Commissione riapre i termini di presentazione, indicando le nuove date. Se anche con la riapertura dei termini non viene raggiunto

il numero minimo di liste, le elezioni non possono aver luogo. E' facoltà della amministrazione Comunale riproporle decorsi due anni dalla scadenza dell'ultimo termine di cui sopra.

Articolo 13 - Commissione elettorale

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri o loro delegati: ,
 - a. Sindaco, che la presiede,
 - b. Segretario Generale,
 - c. Dirigente dei Servizi Demografici,
 - d. Responsabile dell'Ufficio elettorale.
2. La Commissione Elettorale:
 - a. decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
 - b. verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
 - c. procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - d. pubblicizza mediante l'affissione di manifesti le liste dei candidati;
 - e. risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
 - f. raccoglie i dati provenienti dai seggi;
 - g. proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.
5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione; a fronte di ricorsi ricevuti la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Articolo 14 – La scheda elettorale

1. La scheda elettorale, unica per tutte le aree geografiche, reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto, essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.
2. L'ufficio elettorale predispone le schede elettorali, la modulistica e apposite istruzioni da distribuire ai presidenti di seggio, contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento elettorale.

Articolo 15 - Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da almeno due membri.
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.
3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale mediante sorteggio fra gli elettori iscritti nell'Albo degli Scrutatori e nell'Albo dei Presidenti di Seggio depositati presso l'Ufficio Elettorale Comunale.
5. Le funzioni di Segretario del Seggio sono svolte da uno dei membri designato dal Presidente.
6. Il compenso per i componenti del seggio è quello stabilito dalla L 13 marzo 1980 n. 70, modificata dall'art. 3. comma 1 della L 16 aprile 2002 n. 62.

Articolo 16 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri della Consulta si svolgono nell'arco di un solo giorno.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti del passaporto o della carta d'identità italiana in corso di validità oltre che al permesso di soggiorno o della carta di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo.
3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome, utilizzando le lettere dell'alfabeto italiano, e/o il numero corrispondente al candidato.
4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.
5. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
6. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
7. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.
8. A ciascuna area geografica che abbia presentato almeno una lista spetta un seggio. Qualora fossero state presentate più liste per la stessa area geografica, il seggio viene assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
9. I rimanenti seggi vengono assegnati alle liste in misura proporzionale ai voti riportati. La parte numerica intera che si ottiene moltiplicando i voti di lista per i seggi disponibili e dividendo per il totale dei voti validi, indica il numero dei seggi da assegnare in prima battuta ad ogni lista. Se i seggi non sono assegnati tutti, i rimanenti vengono attribuiti alle liste che risultano avere i decimali maggiori. In caso di parità guadagna il seggio la lista i cui candidati hanno riportato complessivamente il maggior numero di preferenze.

Articolo 17 - Proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti.
2. Sono eletti membri della Consulta, i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista fino a concorrenza dei seggi spettanti. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta a chi precede nel progressivo di lista.

Articolo 18 (Norma finale)

1. L'estensione del diritto di voto, attivo e passivo, ai cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, alle elezioni amministrative del Comune di Piombino, fa decadere la figura del Consigliere straniero aggiunto previsto all'articolo 6 comma 1 del presente regolamento



COMUNE DI PIOMBINO

Provincia di Livorno

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di Consiglio Comunale N° 2009/335 del 11/11/2009

Oggetto: Regolamento Comunale Consulta Stranieri: modifiche

In relazione alla proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. del 18/8/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole.

Piombino 11/11/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ssa Annarita Ansaldi

Firmato all'originale

Il Presidente

f.to Maida Mataloni

Il Segretario Generale

f.to Dr. ssa Maria Luisa Massai

La presente copia è conforme all'originale in carta libera per uso
amministrativo

Il funzionario incaricato Istruttore Direttivo

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.18.8.2000 n. 267.

Piombino, li 7.12.2009

Il Funzionario incaricato Istruttore Direttivo
f.to Ma Comiani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata
pubblicata, in copia all'Albo Pretorio, dal giorno _____ al
giorno _____ per quindici giorni-consecutivi, senza reclami od opposizioni.

Piombino, li _____

IL funzionario Incaricato Istruttore Direttivo
f.to _____

e.p.c.o.